LINEE GUIDA PER APERTURA TEMPORANEA CENTRI ESTIVI PER MINORI
ANNO 2020
EMERGENZA COVID-19

Il dirigente Area VIII

Viste

- la legge regionale Lazio 41/2003 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 1304/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale del Lazio 2/2005:

Visti, altresì,

- il DPCM del 17 maggio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia – "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 Introduzione: nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

definisce

le seguenti linee guida, relative alla procedura autorizzativa per l'attivazione, nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio, durante il periodo estivo dell'anno 2020, di centri estivi, per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni (non compiuti), che hanno lo scopo di contribuire ad educare i soggetti in età evolutiva alla vita di comunità, a favorirne lo sviluppo e l'espressione delle capacità creative, la conoscenza e il rispetto dell'ambiente.

Ai sensi della legge regionale Lazio n. 41/2003 e s.m.i, nonché della deliberazione di Giunta regionale Lazio n. 1304/2004 e s.m.i., relativamente all'autorizzazione dei servizi socio-assistenziali sul territorio di competenza del Comune, informa che, per l'estate 2020, lo svolgimento di servizi di centri estivi per minori dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Guidonia Montecelio, così come prescritto dalla normativa vigente.

La predetta d.G.r. 1304/2004 e s.m.i. stabilisce, in particolare. "i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi relativi all'apertura e al funzionamento delle strutture che prestano (...) servizi per la vacanza (...) centri diurni per minori (...)".

Il possesso dei requisiti autorizzativi garantisce i diritti degli utenti, la sicurezza degli ospiti e degli operatori, nonché la qualità del servizio offerto.

I servizi per Centri Estivi sono intesi come strutture o aree appositamente attrezzate, che offrono attività volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e, in esperienze di vita comunitaria, con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo, al tempo stesso, anche una funzione sociale.

Tali servizi sono da attivarsi nel periodo estivo e possono accogliere - previa verifica di tutti i requisiti previsti - bambini/ragazzi dai 3 ai 18 anni (non compiuti).

Gli organismi interessati che vogliano attivare tale tipologia di servizio, per l'anno 2020, sono tenuti a richiedere al Comune di Guidonia Montecelio – Area VIII Sociale Socio Sanitario Integrazione Pari Opportunità il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento di servizi estivi per minori, utilizzando il modulo allegato al presente avviso ed allegando la seguente documentazione, in sintesi, riportata nel modello di richiesta autorizzazione:

□ Autocertificazione relativa alla qualità di Legale Rappresentante e del possesso dei poteri di firma (comprensiva dei dati anagrafici), con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

□ Autocertificazione relativa alla qualità di Responsabile del Centro Diurno Estivo per Minori (comprensiva dei dati anagrafici), con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

□ Dichiarazione del Legale Rappresentante - datore di lavoro - di aver adempiuto all'acquisizione delle certificazioni di cui all'art. 25 bis D.P.R. 14/11/2002 n. 313 per il responsabile del Centro e per tutti gli operatori (art. 25 bis D.P.R. 313/2002 "*Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori*.";

□ Autocertificazioni del Legale Rappresentante e del Responsabile di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. "disposizioni antimafia";

□ Autocertificazione che ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 39/2014 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI - 14G00051) che NON sussistono nei confronti degli operatori impiegati, per lo svolgimento del servizio di centro diurno, interdizioni all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

□ Autocertificazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi del Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione e dell'art.53 comma 16 ter D.lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1 comma 42, della legge 190/2012 (legge anticorruzione);

□ Progetto organizzativo del servizio offerto come previsto dall'allegato 8, articolo 3, del DPCM del 17/5/2020, finalizzato alla descrizione del servizio che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- le finalità della struttura e del servizio;
- l'organizzazione operativa e gestionale, definendo l'articolazione delle giornate e la programmazione settimanale;
- il tipo di prestazioni offerte dalla struttura o dal servizio;
- le modalità di coordinamento con la rete di servizi del territorio;
- i criteri d'accesso (l'utenza alla quale è destinato il servizio, distinta per fasce di età; il numero massimo di bambini/ragazzi accolti, distinti eventualmente per gruppi omogenei d'età o per orari o periodi);
- le modalità di funzionamento del servizio e/o di apertura della struttura (orari di apertura/chiusura, eventuale trasporto verso altre località/strutture; il luogo / i luoghi dove si svolgeranno le attività);
- le regole di comportamento dei fruitori;
- le prestazioni ed i servizi forniti agli utenti specificando quelli compresi nelle tariffe praticate e quelli eventualmente esclusi (attività ludiche, ricreative, sportive praticate distinte e differenziate per fasce di età);
- l'organigramma del personale e la qualifica dei singoli operatori (allegare attestati di qualificazione e curricula di tutti gli operatori);
- i criteri deontologici cui gli operatori debbono attenersi;

□ Copia dello statuto e atto costitutivo se si tratta di Associazione culturale, sportiva ecc.;

□ Carta dei Servizi Sociali;

□ Documentazione attestante la proprietà, il possesso o la detenzione della struttura;

□ Relazione tecnico asseverata, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante il possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti dalla legge regionale Lazio 41/2003 e s.m.i. e dalla d.G.r. Lazio 1304/2004 così come integrata dalla DGR 125/2015 e s.m.i., nonché la conformità della struttura alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti, alla normativa di carattere urbanistico edilizio con indicazione degli estremi del certificato di agibilità (con destinazione di uso) l'ubicazione della struttura in centri abitati (o nelle loro vicinanze) collegata con i mezzi pubblici o comunque localizzata in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio facilitando l'accesso ai servizi territoriali; esistenza dei requisiti igienico-sanitari, strutturali, funzionali e delle prestazioni previsti dalla L.R. 41/2003 e dalla D.G.R. 1304/2004 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 17.5.2020 – linee guida allegato 8;

□ Perizia, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, per l'assolvimento dell'abbattimento delle barriere architettoniche della struttura principale dell'attività e delle sedi di intrattenimento, nonché, in base all'utenza che si intende ospitare, relativa alla presenza di spazi attrezzati per la disabilità;

□ Copia della polizza assicurativa appositamente sottoscritta (in corso di validità) per il servizio a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti dal personale o dai volontari;

□ Dichiarazione del legale rappresentante di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio attualmente vigenti ed in particolare del disposto del DPCM 17. 5.2020 – Allegato 8 "linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19" e di attenersi scrupolosamente di quanto in esse contenuto;

□ In caso di somministrazione di alimenti e bevande, in loco, allegare la copia della notifica sanitaria (ai sensi del Regolamento Ce 852/2004), presentata al competente servizio della Azienda Sanitaria Locale Roma 5, per il tramite del Servizio SUAP del Comune di Guidonia Montecelio;

□ Planimetria, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, in scala 1:100 con dettaglio dimensionale e divisione delle aree, con stralcio aerofotogrammetrico, prospetto edificio, pianta e sezione dei locali interessati (con indicato l'effettivo utilizzo degli stessi e la disposizione degli impianti e delle macchine installate); altezza e superficie di ogni locale; superfici finestrate apribili e fisse, con tabella attestante il rispetto delle superfici aeroilluminanti;

□ Certificati di conformità alle vigenti norme di sicurezza, prevenzione ed infortuni sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi per le attività soggette.

Le strutture educative per la prima infanzia, già autorizzate ai sensi della legge regione del Lazio n. 59 del 1980, possono far riferimento alla documentazione tecnica già presentata ai fini del rilascio della predetta autorizzazione (Relazione tecnico asseverata, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante il possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti dalla legge; perizia, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, per l'assolvimento dell'abbattimento delle barriere architettoniche; in caso di somministrazione di alimenti e bevande, copia della notifica sanitaria; planimetria, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, in scala 1:100; certificati di conformità alle vigenti norme di sicurezza, prevenzione ed infortuni sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi per le attività soggette) espressamente richiamandola e dettagliandola nella domanda di rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività in argomento.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività verrà rilasciata dal Dirigente dell'Area VIII, ai sensi della legge regionale Lazio 41/2003 e s.m.i., ed avrà validità annuale, rinnovabile di anno in anno, fino ad un massimo di tre anni, previa richiesta conferma annuale, inoltrata da parte del legale rappresentante dei Soggetti interessati, corredata di dichiarazione, resa nella forma dell'autocertificazione (art. 47 del d.p.r. 445/2000 e s.,m.i.) della permanenza del possesso dei requisiti strutturali e/o organizzativi, se rimasti invariati, del servizio di Centro Estivo in conformità a quanto previsto dalla legge regionale Lazio 41/2003 e s.m.i., nonché dalla d.G.r. 1304/2004 cosi come integrata dalla DGR 125/2015 e s.m.i..

Spetta al Comune la vigilanza ed il controllo sull'attività dei centri estivi per minori, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale Lazio 41/2003 e s.m.i..

Qualora siano riscontrate irregolarità, il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere, assegnando un termine per la regolarizzazione; decorso inutilmente tale termine, è disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività fino a quando siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. Nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività (art.13 della legge regionale Lazio 41/2003 e s.m.i..).

Nel caso di apertura o funzionamento di strutture o servizi in assenza di autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 25.000,00 nonché la chiusura dell'attività.

Presentazione della richiesta di autorizzazione:
Il Legale Rappresentante della struttura interessata presenta, per l'estate 2020, apposita richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione allegando la documentazione elencata nel presente avviso e dettagliata nel modulo di richiesta, nonché ogni altro documento ritenuto utile dal Comune.

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento del Servizio di centro estivo - Anno 2020 dovrà essere presentata a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.guidonia.org ovvero direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Guidonia Montecelio, sito in Piazza Matteotti n. 20 – negli orari di apertura al pubblico.

Ricevuta la domanda l'articolazione comunale competente – Area VIII – provvederà ad indire una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14 - bis, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con le altre Amministrazioni/Uffici deputati alla cura degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento (Azienda Sanitaria Locale Roma 5 e Area Urbanistica IV).

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Area VIII Sociale Socio Sanitario Integrazione Pari Opportunità, Mail: politichesociali@guidonia.org.

Guidonia Montecelio, lì 01 giugno 2020

Il Dirigente ad interim Area VIII

Dott.ssa Carola Pasquali